

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

9

Reati contro il patrimonio culturale

Sommario

1. Reati contro il patrimonio culturale.....	3
2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati contro il patrimonio culturale.	8
3. Principi generali di comportamento.	9
4. Presidi di controllo specifici.	11
5. Gestione dei processi incidenti sul rischio dei reati di cui alla presente Parte speciale.	12
6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	13

1. Reati contro il patrimonio culturale.

L'art. 25-*septiesdecies* e l'art 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001 sono stati introdotti dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22.

Sono stati così aggiunti alle fattispecie-presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche i reati contro il patrimonio culturale, nonché il riciclaggio di beni culturali e la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Di seguito una descrizione delle fattispecie in commento.

1.1. Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)

L'art. 518-*bis* c.p.

"Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge."

1.2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)

L'art. 518-*ter* c.p.

"Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata."

1.3. Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.)

L'art. 518-*quater* c.p. dispone:

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

1.4. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)

L'art. 518-*sexies* c.p. dispone:

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

1.5. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)

L'art. 518-*octies* c.p. dispone:

"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi."

1.6. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)

L'art. 518-*novies* c.p. dispone:

"É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento."

1.7. Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)

L'art. 518-*decies* c.p. dispone:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato

in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

1.8. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

L'art. 518-undecies c.p. dispone:

"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”.

1.9. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

L'art. 518-duodecies c.p. dispone:

"Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è

punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”.

1.10. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

L'art. 518-terdecies c.p. dispone:

"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.

1.11. Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

L'art. 518-quaterdecies c.p. dispone:

“É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne*

commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.

2. Mappa aziendale delle aree a rischio commissione dei reati contro il patrimonio culturale.


Le macroaree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati contro il patrimonio culturale sono ritenute le seguenti:

- Rapporti con PA;

Nell’ambito dell’area “Ordinaria e straordinaria amministrazione” i processi (o attività) sensibili sono risultati:

- Rapporti istituzionali (inclusi quelli con il Comune di Roma).

Per ciascuna macroarea è stata elaborata una mappatura del rischio. Peraltro, merita di essere evidenziato che ad ogni macroarea corrispondono una o più procedure aziendali, il rispetto delle quali da parte degli esponenti aziendali costituisce lo strumento attraverso il quale l’azienda si adegua al Modello organizzativo adottato, attraverso il seguente schema:



3. Principi generali di comportamento.

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partner*.

La presente Parte speciale prevede l'espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e *partner*, tramite l'apposizione di apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato contro il patrimonio culturale;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice etico o da specifiche *policy* in relazione ai suddetti reati;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Fondazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- impossessarsi e/o appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti nei luoghi del bioparco e/o eventualmente rinvenuti durante le attività svolte dal personale della Fondazione;
- acquistare, ricevere od occultare beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire beni culturali presenti e/o rinvenuti nel bioparco e provenienti da delitto, o comunque effettuare delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
- elaborare una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel bioparco;
- alterare, distruggere, sopprimere od occultare una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel bioparco;
- alienare un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto nel bioparco;
- trasferire all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto all'interno del bioparco;
- deteriorare, danneggiare o distruggere eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti all'interno del bioparco;
- compiere atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno del bioparco;

- compiere atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno del bioparco.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i Destinatari dovranno conformarsi a quanto previsto dalle relative Procedure aziendali ed in particolare devono essere garantite le seguenti azioni preventive di carattere generale:

- a) Segregazione delle attività: separazione delle attività in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia tutto lo svolgimento di un processo.
- b) Norme/Circolari: disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- c) Poteri autorizzativi e di firma: coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate (prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese) e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.
- d) Tracciabilità: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- e) Formazione: la Fondazione garantisce la formazione continua ai soggetti che a vario titolo insistono sui processi in esame.

4. Presidi di controllo specifici.

Premesso che tutti i controlli previsti dalle procedure aziendali devono essere pienamente garantiti, è necessario in ogni caso assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- conduzione delle opportune valutazioni e rilievi del caso al fine di individuare eventuali beni aventi carattere artistico-culturale all'interno del bioparco,

- tracciando in forma scritta le risultanze delle indagini condotte;
- adozione delle misure cautelative più opportune al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti all'interno del bioparco;
 - garanzia che il personale operante all'interno del bioparco sia adeguatamente informato e formato sulle modalità di esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artistico-culturale;
 - segnalazione tempestiva alle autorità competenti della presenza di beni culturali rinvenuti nel bioparco;
 - comunicazione tempestiva alle autorità di eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni artistico-culturali presenti e/o rinvenuti nel bioparco;
 - inventariare tutti i beni presenti nel bioparco soggetti a tutela artistico-culturale e, coerentemente, implementare un apposito elenco di tali beni, da aggiornare costantemente e comunicare all'Organismo di vigilanza.

Occorre, inoltre, dare debita evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio.

A tal fine il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e i Responsabili delle funzioni all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio divengono responsabili delle aree a rischio reato di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con i pubblici ufficiali, per le attività con esse svolte.

5. Gestione dei processi incidenti sul rischio dei reati di cui alla presente Parte speciale.

<p>Attività sensibile: Rapporti istituzionali (inclusi quelli con il Comune di Roma)</p>

Reato: reati contro il patrimonio culturale
Finalità della condotta: interesse o vantaggio per la Fondazione
Esempi di modalità di realizzazione della condotta: 1) La Fondazione pone in essere una <i>interversio possessionis</i> rispetto a beni culturali che detiene non quale proprietario. 2) Laddove venga in considerazione la necessità di effettuare interventi di restauro e/o ristrutturazione di immobili soggetti a tutela, omettendo le necessarie richieste/comunicazioni/autorizzazioni da parte del Comune di Roma, la Fondazione causa la distruzione o il deterioramento del bene tutelato.
Attività di controllo: si rinvia ampiamente alle attività descritte <i>supra</i> nel § 4.
Fattore qualificante il controllo: <ul style="list-style-type: none"> ● Modello organizzativo; ● Codice etico; ● Istruzioni operative: v. <i>supra</i> § 4; ● Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

Di tutte le attività rilevanti sopra descritte ciascun responsabile ovvero persona da questi designata, dovrà garantire la produzione di reportistica periodica oppure *ad hoc*, richiesta dall' Organismo di vigilanza nelle periodicità dallo stesso indicate.

Il flusso informativo ha come scopo quello di permettere all'Organismo di vigilanza della Fondazione di essere informato su potenziali situazioni a rischio reato e di vigilare sull'applicazione del Modello Organizzativo.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività svolte emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto preposto deve astenersi dal compiere ogni ulteriore atto e ne deve

dare immediata informazione, oltre che al superiore gerarchico e agli altri soggetti cui a seconda dei casi fosse doverosa la comunicazione, anche all'Organismo di vigilanza.